## ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00170

## L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 6/2011, presentato in data 1° aprile 2011 dal Sig. Innocenzo Mazzini contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio avverso la delibera, di cui al Comunicato Ufficiale 143/A del 03 marzo 2011, adottata dal Consiglio Federale della FIGC - con la quale, sotto la rubrica "Approvazioni disposizioni regolamentari", si dispone l'attivazione di un procedimento disciplinare anche nei confronti del ricorrente, al fine di definire le proposte di preclusione formulate sino alla data di entrata in vigore del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva – per l'accertamento della palese violazione dei diritti indisponibili del ricorrente ed il contrasto con i principi immanenti dell'ordinamento generale, per dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o la nullità della citata delibera del Consiglio Federale della FIGC ed in via subordinata, accertata la violazione dei principi di giustizia e dei principi fondamentali degli Statuti federali del CONI, per segnalare alla Giunta Nazionale l'esigenza di annullare e/o modificare il provvedimento gravato,

DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso;

SPESE interamente compensate;

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 23 maggio 2011.

Il Presidente e Relatore

F.to Riccardo Chieppa

Depositato in Roma il 23 maggio 2011.

II Segretario

F.to Alvio La Face

